

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2368)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1962
(V. Stampato n. 3162)

d'iniziativa del deputato PERDONA'

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1962*

Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini previsti dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, non si considera disponibile la sovrimposta fondiaria non vincolata, per la parte corrispondente alle annualità di ammortamento di mutui già contratti e garantiti con delegazioni sul provento di altri tributi.

In ogni caso non si considera disponibile l'incremento di sovrimposta fondiaria derivante dall'applicazione dell'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.